

Garibaldi Menotti. Con la mia aggiunta, che dall'articolo 9 è passata all'articolo 10, io vorrei che fosse stabilito che possa esservi appello al ministro di agricoltura e commercio contro le deliberazioni della Giunta nei casi speciali previsti dal 2° capoverso dell'articolo 9, non però negli altri.

Presidente. Allora, onorevole Garibaldi, è meglio procedere addirittura alla votazione dell'articolo 10, lasciando sospesa la sua aggiunta; quando poi la Commissione avrà riferito sull'articolo 9, potremo deliberare anche sull'aggiunta da lei proposta.

Garibaldi Menotti. Io insisto perchè in un modo o nell'altro qualche cosa si faccia.

Zucconi, relatore. L'emendamento, o per meglio dire, l'aggiunta proposta dall'onorevole Menotti Garibaldi, secondo egli dice, dovrebbe essere concepita così:

« Contro le deliberazioni della Giunta, di cui al 2° comma dell'articolo 9, si potrà ricorrere al ministro di agricoltura, industria e commercio. »

Ora, io faccio osservare all'onorevole Menotti Garibaldi che è rimasta sospesa la votazione sull'articolo 9, e precisamente per quella parte che è contenuta nel 2° capoverso; perciò come è possibile che noi ora votiamo un emendamento che si riferisce a questo 2° capoverso dell'articolo 9, dal momento che resta sospesa la votazione dell'articolo medesimo?

Quindi mi pare che bene abbia detto l'onorevole presidente, proponendo che si attenda a deliberare sulla sua aggiunta, onorevole Garibaldi, fino a che non si sarà deliberato sull'articolo 9.

Presidente. Con questa dichiarazione dell'onorevole relatore resta inteso che ove l'emendamento dell'onorevole Menotti Garibaldi non trovasse posto nell'articolo 9, esso troverà sede nell'articolo 10.

Pongo dunque a partito l'articolo 10.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 11. Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, i sindaci dei comuni nel territorio dei quali sono costituiti i diritti e le servitù di pascolare, legnare, seminare, vendere erbe e fidare, formeranno l'elenco delle servitù medesime esistenti nel territorio suddetto, nel quale verranno indicati il diritto o la servitù, il fondo in cui si esercita, la sua ubicazione, la superficie, l'estimo censuario e quanto altro occorra alla sua identificazione, il nome del proprietario

del fondo gravato e quello dei singoli utenti della servitù o del diritto.

“ L'elenco così formato verrà pubblicato all'albo pretorio del comune, a forma del disposto dell'articolo 90 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, e contro il detto elenco potrà sporsi ricorso alla Giunta degli arbitri nel termine di due mesi dalla sua pubblicazione. ”

L'onorevole Lugli propone a questo articolo il seguente emendamento:

“ Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, i prefetti dalle provincie nei territori delle quali sono costituiti (*il resto come al primo comma del progetto*). L'elenco così formato verrà trasmesso ai sindaci nel territorio dei quali sono costituiti i diritti di servitù per essere pubblicato nell'albo (*il resto come nel secondo comma del progetto*). ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lugli.

Lugli. Durante la discussione generale di questo disegno di legge, ho avuto l'onore di esporre alla Camera alcune considerazioni in forma di quesiti.

Le mie considerazioni furono accolte in massima dall'onorevole ministro, il quale ebbe a soggiungere che durante la discussione degli articoli alle quali si riferivano, si sarebbe veduto se, e fino a qual punto, potevano essere accolte.

Ora, in ordine alle disposizioni di questo articolo 11, che tratta del modo col quale si deve procedere alle operazioni di accertamento delle servitù, io aveva l'onore di osservare come non fosse saggio provvedimento quello dell'articolo 11, di dare cioè ai sindaci l'obbligo della formazione dell'elenco delle servitù entro un determinato tempo; e l'obbligo a loro della pubblicazione di detto elenco a forma dell'articolo 90 della legge comunale e provinciale, contro il quale gli interessati potrebbero sporgere ricorso alla Giunta degli arbitri, nel caso che essi non riconoscessero esatte le indicazioni portate nella tabella, o nell'elenco. A me pareva, e pare tuttora che per rendere efficace l'applicazione della legge in tutte le sue disposizioni, sarebbe assai meglio di sostituire alla azione dei sindaci quella di una autorità superiore; ed è per questo che avrei, coll'emendamento presentato a questo articolo, proposto di sostituire ai sindaci i prefetti della provincia, nei territori delle quali le servitù si vengono ad esercitare. E sono convinto che il sollevare i sindaci dei piccoli comuni, specialmente di montagna, da questo onere che è per loro gravissimo, in una materia nella